

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE A MIRANDOLA

Omissis parte introduttiva

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Mirandola affida all'Associazione di Promozione Sociale o Organizzazione di Volontariato (ora in avanti Concessionaria) la gestione e l'utilizzo dell'area a uso sportivo e ricreativo prossima allo stadio Lolli sito in via Circonvallazione, come risultante dalla descrizioni planimetrica che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziali dello stessa

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 15.6.2022 e ha durata fino al 31.12.2024.
2. Al termine della gestione gli impianti e le strutture di proprietà comunale dovranno essere restituiti al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà.
3. Il Comune di Mirandola potrà revocare o sospendere temporaneamente la presente convenzione a sua totale discrezione e in qualunque momento per motivi di pubblica utilità e di importanza cittadina, senza alcuna possibilità di rivalsa, o di risarcimento danni e/o indennità da parte della Concessionaria.

ART. 3 - STATO DEI LOCALI CONCESSI

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Concessionaria, che li prende in consegna.
2. Al momento della sottoscrizione del presente atto le parti redigono un verbale di consistenza dei beni mobili ed attrezzature, e del relativo stato, nonché dello stato dell'impiantistica e delle tecnologie.
3. Gli impianti vengono concessi nelle condizioni previste dalle norme in materia di omologazione e sicurezza vigenti al momento della consegna. Resta a carico del Comune di Mirandola l'adeguamento della struttura alle future norme di diritto comune in materia di sicurezza.

ART. 4 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione e la qualificazione dello spazio comunale presso il centro sportivo polivalente di via Circonvallazione per finalità sportive, ricreative, aggregative, culturali e d'intrattenimento.
2. Alla concessionaria viene data la facoltà di utilizzare gli spazi concessi per lo svolgimento delle proprie attività di carattere sportivo e ricreativo nel rispetto degli scopi sociali della concessionaria stessa. Ad essa è altresì data la facoltà di concedere a terzi l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività, secondo quanto regolato nel presente atto..

ART. 5 IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA

1. L'utilizzo dello spazio di cui al presente atto si ispira al principio del libero accesso ad esso, senza restrizioni e limitazioni, e dell'opportunità di utilizzare questo stesso spazio per favorire momenti sportivi, di aggregazione e d'intrattenimento per un ampio pubblico.

2. La concessionaria s'impegna a seguire la gestione dell'area affidata e a realizzare tutte le proposte progettuali presentate in sede di manifestazione d'interesse, di cui all'allegato 1

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere presso lo spazio concesso durante gli orari di utilizzo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle leggi e dalle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene, sanità, affluenza di pubblico o che siano richieste dalla natura dell'impianto.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Concessionaria può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune di Mirandola da ogni responsabilità.

3. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, sollevando comunque il Comune da ogni responsabilità in merito.

4. La Concessionaria ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, curando la formazione degli stessi ai fini della prevenzione antincendio e della corretta attivazione degli impianti elettrici, elettronici ed idraulici, in base alla normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive integrazioni, nonché delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile. La Concessionaria dovrà inoltre disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

5. La Concessionaria individua per lo spazio affidato un referente per ogni rapporto tecnico con il Comune di Mirandola ed è obbligata a comunicare con la massima sollecitudine al Comune ogni problema o questione od ogni altro aspetto critico che dovesse insorgere e verificarsi nel corso dell'espletamento dei servizi di cui al presente atto.

6. Il Comune di Mirandola può richiedere la sostituzione di unità lavorative o in servizio presso la struttura che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.

7. La Concessionaria dovrà altresì:

- garantire la pulizia dell'area esterna di propria pertinenza;
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per carta, plastica, vetro, metalli e organico dotandosi di piccoli contenitori da dislocare all'interno dei locali affidati.

8. Sono inoltre totalmente a carico della Concessionaria:

- le spese per l'acquisto dei materiali per l'igiene dei servizi e ogni altro locale di pertinenza;
- le spese per l'acquisto dei materiali per l'assistenza sanitaria (primo soccorso);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiale;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

9. La Concessionaria dovrà inoltre provvedere a proprie spese:

- all'apertura, chiusura, custodia e vigilanza della struttura continuativamente in tutti i casi di utilizzo della stessa;
- al riordino e alle pulizie di tutti i locali interni e delle aree esterne di pertinenza, finalizzate a mantenere una buona condizione igienica o a ripristinarla in tutti i casi di utilizzo;
- alla segnalazione tempestiva al Comune di eventuali danni alla struttura ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto alla

Concessionaria.

10. La Concessionaria ha l'obbligo di rispettare in maniera puntuale e rigorosa le norme di legge o i regolamenti in ordine all'affluenza di pubblico e al numero di personale utilizzato.

11. Sono a carico della Concessionaria le imposte, tasse e tributi dovuti per l'esercizio dell'attività, compresa la tariffa rifiuti e la tassa di pubblicità relativamente alle iniziative pubblicitarie effettuate dal gestore.

ART. 7 - UTENZE

Sono a carico della Concessionaria le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, comunicazioni telefoniche e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. La Concessionaria provvede a sua cura e spese ad intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della presente convenzione. Qualora a rapporto convenzionale avviato la volturazione delle utenze non fosse stato ancora completato, la concessionaria s'impegna a rimborsare al Comune di Mirandola l'importo delle spese dei consumi delle utenze del centro sportivo in parola adeguatamente documentate.

ART. 8 - MANUTENZIONI ORDINARIE SULLE STRUTTURE

1. Sono a carico della Concessionaria tutti gli interventi e le relative spese per le manutenzioni ordinarie, programmate ed impreviste, relative allo spazio affidato e alle aree di sua pertinenza, atte a conservare e gestire la struttura in buono stato.

2. In caso di manutenzioni ordinarie di maggior rilevanza, la Concessionaria è obbligato a trasmettere preventivamente, quando ciò risulta possibile, al Comune di Mirandola la richiesta di autorizzazione all'intervento. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, secondo una descrizione tipologica esemplificativa e non esaustiva:

> riparazione di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;

- > riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni (maniglie, serrature, battiscopa, cornici, ecc.);
- > riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- > cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- > riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- > sistemazione delle reti e recinzioni;
- > sostituzione di segnaletiche di percorso per il pubblico;
- > verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso;
- > pulizia delle grondaie per scolo dell'acqua piovana;
- > manutenzione e revisione di ogni estintore presente nella struttura;
- > pulizia e disinfezione generale ed approfondita;
- > revisione generale di tutte le attrezzature fisse e mobili;
- > le opere per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici; a tale proposito La Concessionaria è tenuto ad utilizzare personale in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nella conduzione di impianti analoghi;
- > le riparazioni e gli interventi di qualsiasi genere per danni dovuti ad atti vandalici ed azioni dolose perpetrati dall'interno e dall'esterno della struttura;
- > mantenimento in buono stato dell'area esterna di propria pertinenza, e in particolare, per quanto riguarda l'area, pulizia regolare da rifiuti, terra, foglie e materiale organico, manutenzione del lastricato.

4. Il materiale e le attrezzature per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati sono acquistati direttamente dalla Concessionaria a proprie spese.

5. Nei casi di particolari difficoltà tecnologiche, per la realizzazione di detti interventi manutentivi deve essere portato in supporto l'operato di tecnici specializzati. Spetta inoltre alla Concessionaria recarsi presso le ditte che forniscono i ricambi necessari.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti dovranno essere

effettuati nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.

ART. 9 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SULLA STRUTTURA

1. Sono a carico del Comune di Mirandola tutti gli interventi e le relative spese per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle manutenzioni straordinarie dell'area e degli immobili in essa contenuti..

Si segnalano al riguardo in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- > adeguamento a norma di legge dei locali;
- > interventi di consolidamento e ristrutturazione dovuti a cause di vetustà, cedimenti dovuti a cause naturali comprese calamità, eventi meteorologici eccezionali, smottamenti, ecc.;
- > migliorie ed ampliamenti di natura consistente (ad esempio: realizzazione di nuovi locali con demolizione di quelli preesistenti, realizzazione ex novo di strutture ed ambienti assimilabili a migliorie in generale ecc.);
- > realizzazione di selciati e camminamenti in materiali bituminosi, in cemento, in lastricato ecc.;
- > adeguamento a norma di legge dell'impiantistica in generale: elettrica, idraulica, fognaria e scarico acque bianche, riscaldamento e sanitaria, gas;
- > interventi di ripristino dovuti a causa di verificata vetustà, cause naturali di vario genere, comprese calamità, eventi meteorologici eccezionali ecc.;
- > migliorie, ampliamenti, ristrutturazioni di natura consistente (ad esempio realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione artificiale, realizzazione di un sistema di smaltimento di acqua di drenaggio, ampliamento o sostituzione dell'impianto di riscaldamento o degli utilizzatori, realizzazione di un sistema di irrigazione artificiale ecc.);
- > sostituzione di arredi o attrezzature di vario genere dovuti a causa di verificata vetustà o

sopravvenuta insufficienza funzionale.

2. La Concessionaria non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell'impianto che il Comune intendesse realizzare a proprie cure e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione delle attività all'interno del fabbricato, in conseguenza della esecuzione dei lavori medesimi.

3. Sono esclusi, perché a carico della Concessionaria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti o da cattivo uso della struttura.

ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione dello spazio affidato e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili sono soggetti al controllo del Comune di Mirandola.

2. L'associazione provvederà a segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

3. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dalla Concessionaria ai principi dello statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

4. Il Comune di Mirandola può indire in qualunque momento, anche per vie informali e previa comunicazione verbale, appositi incontri a cui la Concessionaria è tenuta a partecipare con proprio personale in relazione all'andamento della gestione della struttura affidata in gestione.

5. Il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza

obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare lo spazio affidato (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione della Concessionaria e degli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

6. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla Concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico della Concessionaria stessa per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune di Mirandola.

7. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, alla Concessionaria verrà assegnata un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese della Concessionaria, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi alla Concessionaria stesso nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore al Comune stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

ART. 11 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Per la gestione dello spazio la Concessionaria è tenuta al versamento di un canone di

concessione annuo per tutta la durata della presente convenzione per un importo pari a euro 1.500,00 iva esclusa. Il canone è da versarsi al Comune in un'unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della presente convenzione.

2. Il canone potrà nel corso della durata della presente convenzione essere variato solo in caso di modifiche delle condizioni espresse nella convenzione stessa.

ART. 12- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

1. Premesso che il Comune di Mirandola è responsabile per danni ad esso riconducibili in quanto proprietario della struttura, la Concessionaria è direttamente responsabile, a termini di legge e senza riserve ed eccezioni, sia sotto il profilo civile che penale, dei danni che dovessero derivare a terzi ed al Comune in dipendenza della conduzione della struttura e dei beni in genere in concessione, con esclusione di fatti o eventi causati da forza maggiore. La Concessionaria esonera espressamente il Comune di Mirandola da ogni responsabilità ed onere derivante dall'utilizzo dello spazio affidato in gestione, restando in capo al Comune la sola responsabilità per danni ad esso riconducibili in quanto proprietario della struttura. E' altresì a carico della Concessionaria l'adozione nell'esecuzione dei lavori di sua competenza di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e di terzi, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e successive modificazioni.

2. La Concessionaria è tenuta ad assicurare la rifusione completa, senza eccezione e senza riserva alcuna, dei danni alla struttura affidata ed a terzi derivanti dall'espletamento delle competenze affidate per mezzo della presente convenzione. L'accertamento e la quantificazione dei danni è demandato al Comune di Mirandola, sentita la Concessionaria.

3. La Concessionaria dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione o sostituzione di parti e oggetti danneggiati, nonché alla rifusione di danni arrecati a terzi o alla sparizione di valori avvenuti a causa di incuria o imperizia del personale addetto della Concessionaria medesima.

4. A tale scopo la Concessionaria stipulerà, a proprie spese, una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi (R.c.t.) derivanti dalla conduzione della struttura e dei beni in genere oggetto della concessione, nonché di ogni attività svolta nell'ambito della stessa, senza eccezioni, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed utilizzo di ogni bene necessario all'esercizio delle attività in parola; l'anzidetta polizza dovrà prevedere, se del caso, la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (assicurazione R.c.o) - subordinati e parasubordinati - per i danni da questi subiti, per morte o lesioni, in conseguenza dell'attività prestata per conto della La Concessionaria, la cui copia dovrà essere depositata presso il Comune di Mirandola.

La menzionata assicurazione dovrà in ogni caso prevedere:

- a) l'estensione della garanzia ai danni provocati a terzi dalle persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la Concessionaria, collaborano alla gestione dell'attività da questa svolta;
- b) l'inclusione nel novero dei terzi delle persone indicate alla precedente lettera a), salvo i soggetti assicurabili con la sopra richiamata assicurazione Rco (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati);
- c) l'estensione della garanzia ai rischi derivanti dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della struttura e dei beni in genere oggetto della concessione;
- d) l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Mirandola e dei suoi amministratori, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo;
- e) l'estensione della garanzia alla responsabilità civile derivante alla Concessionaria quale committente di lavori la cui esecuzione sia, nel rispetto delle prescrizioni della presente convenzione, affidata a terzi.

La stessa assicurazione dovrà altresì comprendere i danni derivanti da incendio di cose dell'assicurata o dalla stessa detenute con un massimale non inferiore a 250.000,00 euro.

I massimali dell'anzidetta assicurazione non potranno essere inferiori ad euro 1.000.000,00 unico per la sezione Rct ed euro 1.000.000,00 unico per l'eventuale sezione

Rco.

5. La Concessionaria è tenuto a segnalare al Comune di Mirandola, senza alcun indugio, non appena venutone a conoscenza, furti o danneggiamenti agli impianti in gestione, di cui possono essere responsabili utenti, operatori e semplici occasionali ammessi alla struttura, provvedendo altresì ad identificarne i responsabili. In difetto di tale segnalazione sarà considerato responsabile la Concessionaria stessa.

6. La concessionaria esonera il Comune di Mirandola da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la concessionaria stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

ART. 13 - TARIFFE D'USO

1. Le tariffe di utilizzo da parte di terzi dei locali e attrezzature dello spazio affidato di cui al presente atto sono quelle approvate con atto di Giunta Comunale n. _____ del _____. Ogni eventuale modifica e variazione delle tariffe dovrà essere approvata dal Comune di Mirandola con apposito atto di Giunta.

2. La riscossione delle tariffe è effettuata dalla Concessionaria. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di i.v.a.

ART. 14 - IMPEGNI DEL COMUNE DI MIRANDOLA

1. Il Comune di Mirandola in base all'analisi del PEF per la gestione dell'area sportiva polivalente di via Circonvallazione, approvato con determinazione dirigenziale n. 155 del 12.4.2022, riconosce alla concessionaria un rimborso spese fino a un massimo di 30.000 euro iva inclusa all'anno, previa presentazione di puntuale rendicontazione, consistente nell'elenco dei costi di gestione sostenuti e dei ricavi registrati, accompagnata dai relativi documenti giustificativi.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che

non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per il Comune .L'erogazione dell'intero importo assegnato se e in quanto dovuta avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno, a seguito di specifica richiesta da parte del Soggetto beneficiario corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sulla base di detta rendicontazione il Comune provvederà erogare il rimborso, corrispondente alla differenza tra uscite ed entrate, fino all'importo massimo di 30.000 euro iva inclusa.

2. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle attività relative alla gestione di cui al presente atto, comunque previste dal Codice del Terzo Settore per i servizi erogati e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate;
- spese di segreteria (telefono, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione;
- spese di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività non potrà essere retribuita in alcun modo e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

3. Si prevede una clausola di rivalutazione del rimborso per la gestione che tenga conto della crisi energetica in corso, prevedendo un eventuale aumento in base alla variazione del costo dell'energia al kwh moltiplicato per i consumi effettivi fino a concorrenza dei

consumi stimati nel PEF , approvato con determinazione dirigenziale n. 155 del 12.4.2022, e quantificati in 15.000KWh/anno.

ART. 15 - SUBCONCESSIONE

1. La Concessionaria non potrà sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione del Comune di Mirandola, fatta eccezione per le eventuali prestazioni specialistiche legate allo svolgimento delle manutenzioni, delle pulizie, della gestione del verde e dell'assistenza tecnica.

2. E' consentita la subconcessione temporanea ed episodica a soggetti terzi degli spazi di cui al presente contratto per un utilizzo congruente con la destinazione degli spazi medesimi.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, REVOCA E SOSPENSIONE

1. Il Comune di Mirandola può risolvere di diritto il contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile, salva ed impregiudicata ogni azione legale, nei casi di seguito indicati:

- chiusura ripetuta dello spazio per cause non di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone di gestione;
- gestione e programmazione carente segnalata dall'utenza ed accertata formalmente dagli organi competenti del Comune di Mirandola;
- ripetuta mancata attività di pulizia e gestione del verde;
- qualsiasi altra grave negligenza che comporti un considerevole nocumento alle funzionalità del servizio dovuto per la struttura affidata.

2. L'affidamento del servizio di cui alla presente convenzione potrà essere revocato o sospeso dal Comune prima della scadenza, con decisione motivata, secondo giudizio insindacabile del Comune di Mirandola, qualora gravi motivi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendessero incompatibili, per un periodo stabilito o in modo definitivo, la prosecuzione del rapporto.

La sospensione potrà essere pronunciata, con decisione motivata, qualora la Concessionaria, all'uopo diffidata dal Comune, non abbia provveduto nei termini e modalità assegnati dal Comune stesso ad ottemperare gli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione.

La sospensione o la revoca non possono divenire fonte di rivalsa a titolo oneroso e non da parte della Concessionaria.

ART. 17 - RINUNCIA E RECESSO

1. Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso a mezzo lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima.

2. In caso di disdetta la Concessionaria si impegna a verificare con il Comune i propri oneri finanziari, previsti per le attività in corso, e a provvedere in merito.

ART. 18 - MODIFICHE

Le parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d'intesa, ad integrazione, completamento e/o modifica della stessa.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il rapporto tra il Comune di Mirandola e la Concessionaria si configura come atto di concessione amministrativa finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.
2. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia applicabili al presente atto.
3. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro di Modena.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della concessionaria.

Fanno parte integrante e sostanziale al presente atto i seguenti allegati:

- A) Planimetria dell'area sita in via Circonvallazione
- B) Proposte attività del soggetto aggiudicatario

Letto, confermato e sottoscritto

II DIRIGENTE

LA CONCESSIONARIA